



COMUNE DI VALMONTONE

UFFICIO TRIBUTI

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI –

TASI 2016

IL DOCUMENTO CONTIENE TUTTE LE ISTRUZIONI PER UN CORRETTO VERSAMENTO

IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE

La Legge 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi per i servizi indivisibili e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La presente guida e' riferita alla componente TASI della IUC di competenza del Comune di Valmontone.

Presupposto Tasi

E' esclusa dal pagamento della TASI **l'abitazione principale e le relative pertinenze intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale.** Rimane in vigore la TASI per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Aliquote TASI

Il Comune di Valmontone, ha deliberato le seguenti aliquote TASI per l'anno 2016:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2016 (per mille)
Aliquota abitazione principale e pertinenze categ. A1, A8, A9	1,50
Beni merce	1,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00

Il valore degli Immobili

Per i fabbricati la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dall'articolo 13 commi 4 e 5 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, il seguente moltiplicatore: 160

Periodo di possesso

La TASI è dovuta in proporzione ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dell'immobile.

Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni.

La quantificazione del tributo in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile.

Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti della TASI che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

Calcolo della TASI

Rendita catastale dell'abitazione e delle eventuali pertinenze rivalutata del 5%	X 160 =	Valore catastale dell'abitazione	x aliq:1.000 =	Tributo annuo da riportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo di almeno 15 gg.)
--	----------------	----------------------------------	-----------------------	---

Versamento

La TASI deve essere versata in due rate, la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2016, è pari 50% del tributo dovuto per l'intero anno. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2016, è a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata (tributo annuo meno acconto).

Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2016.

Il versamento TASI deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Il modello di versamento e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali. Il codice del Comune Valmontone è: L639

I codici tributo TASI da utilizzare nella compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

3958 – TASI su abitazione principale e pertinenze

3959 – TASI su fabbricati rurali strumentali

3961 – TASI su altri fabbricati

Non si fa luogo al versamento se il tributo da versare è inferiore a 4 euro. Se l'importo da versare è uguale o superiore a **4 euro** il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Sarà possibile calcolare la TASI dovuta per l'anno 2016 collegandosi al sito internet del Comune di Valmontone.

Il servizio consente il calcolo del tributo in maniera semplice e fornisce la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento

Versamento omesso o tardivo

Chi non versa la TASI, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento del tributo omesso o tardivamente versato, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 695, della Legge 147 del 2013. Il contribuente che versa la TASI in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.

Ravvedimento

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente alla TASI dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella "ravv".

RAVVEDIMENTO PER OMESSO VERSAMENTO

- Nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica **la sanzione dello 0,1 %** per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali (*);
- nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica **la sanzione del 1,5%** dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
- nel caso di versamento effettuato oltre il 31° giorno successivo, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, ovvero entro un anno dalla scadenza si applica **la sanzione del 1,67 %** del tributo omesso oltre agli interessi legali (*).

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento del tributo o della differenza di tributo dovuto, degli interessi legali sull'imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sul tributo versato in ritardo.

(*) Saggio degli interessi legali: 0,2% dal 01/01/2016 – D.M. 11.12.2016